



scadenzario n. 10/9

2023

2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FISCO Lavoro e previdenza | CHI | COSA |
| **LUNEDI 2 OTTOBRE**    M  **MARTEDI 3 OTTOBRE**  **MARTEDI 10 OTTOBRE**  **LUNEDI 16 OTTOBRE**  22  2  20    **MERCOLEDI 25 OTTOBRE**  e  5  1717  MM  MMMMMMMMMMM  **MARTEDI’31 OTTOBRE** | **NON TITOLARI PARTITA IVA**      **TITOLARI PARTITA IVA**    **TITOLARI DI PARTITA IVA:**  **TITOLARI DI PARTITA IVA:**      **TITOLARI DI PARTITA IVA**  **TITOLARI DI PARTITA IVA:**    **DATORE DI LAVORO**  **ARTIGIANI E COMMERCIANTI**  **LAVORATORI AUTONOMI**  **TITOLARI PARTIVA IVA**  **NON TITOLARI DI PARTITA IVA**  **TITOLARI PARTITA IVA**  **DATORI DI LAVORO**  **TITOLARI DI PARITA IVA**  **TITOLARI PARTITA IVA**  **TITOLARI DI PARTITA IVA** | **Versamento imposte NON titolari partita IVA**  **•** Termine versamento 4^ rata di imposte risultanti dal Modello REDDITI, per chi ha versato la prima rata entro il 30 giugno; versamento 3^ rata per chi  ha iniziato la rateazione al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Versamento tramite Modello F24 telematico. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte  con i seguenti codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi):  @ 1668 – Interessi pagamento dilazionato,  imposte erariali;  @ 3805 – Interessi pagamento dilazionato,  tributi regionali;  @ 3857 – Interessi pagamento dilazionato,  tributi locali.  **Modello 730/2023: presentazione •** Termine ultimo  per il 730/2023 relativo ai redditi del 2022.  Ricordiamo che la trasmissione del 730 può avvenire in diversi modi:  @ i possessori delle credenziali Fisconline o SPID, possono presentare il modello direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate,  accedendo alla propria area riservata, ove sarà possibile consultare, modificare e inviare  la dichiarazione precompilata;  @ incaricare un centro CAF o patronato;  @ incaricare un professionista abilitato.  **versamento imposta di bollo**  **sulle e-fatture •** Per i titolari di partita IVA scadenza versamento imposta di bollo sulle e-fatture emesse nel II° trimestre 2023. Accedendo nella  propria area riservata sul portale FATTURE E CORRISPETTIVI  messo a disposizione dall’AdE è possibile  provvedere al conteggio dell’imposta, all’addebito diretto sul conto corrente o prelevare l’F24  predisposto. I codici tributo di riferimento sono:  @ 2522 – imposta di bollo e-fatture II° trimestre;  @ 2525 – imposta di bollo e-fatture sanzioni;  @ 2526 – imposta di bollo e-fatture interessi.  Se l’importo dovuto nel I° e II° trimestre non eccede  i 5.000 euro, il versamento degli importi va effettuato  entro la scadenza del III° trimestre, e pertanto  entro il 30 novembre.  **invio liquidazione periodica**  **II° trimestre 2023 •** Termine invio liquidazione IVA relativa al II° trim. 2023. Va effettuato da tutti i titolari di partita IVA che nel trimestre di riferimento hanno effettuato operazioni attive e passive soggette  a IVA. Il modello va inviato in modalità telematica o tramite un intermediario. Sono esonerati i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione  annuale IVA (ad esempio, chi effettua  solo operazioni esenti o le associazioni in regime forfetario) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche,  come i produttori agricoli in regime semplificato.  **Definizione agevolata – invio comunicazioni**  **delle somme dovute •** AdE-Riscossione invia entro oggi, o entro il 31.12 per chi risiede nei territori indicati dal “Decreto Alluvione”, la comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:  @ l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;  @ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (la cosiddetta “Rottamazione Quater”);  @ la scadenza dei pagamenti in base alla scelta indicata in fase di presentazione della domanda di adesione: o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure in massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre  e il 30 novembre 2023 (le restanti, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024); la prima e la seconda rata pari al 10% delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti di pari importo;  La rateizzazione prevede l’applicazione  degli interessi al tasso del 2% annuo,  a decorrere dal 1° novembre 2023;  @ i moduli di pagamento precompilati;  @ le informazioni per richiedere la domiciliazione  dei pagamenti sul conto corrente.  In caso di risposta negativa alla domanda di adesione,  nella “Comunicazione” sono evidenziate le  motivazioni che hanno portato al diniego.  **ATTENZIONE:** l’Agenzia delle Entrate – Riscossione provvederà a notificare la comunicazione secondo le modalità indicate dal contribuente al momento della richiesta:  @ a mezzo posta elettronica certificata PEC indicata nella domanda;  raccomandata all’indirizzo indicato nella domanda.  **Libretto di famiglia •** Comunicazione all’INPS  delle prestazioni occasionali usufruite nel mese  precedente da parte delle famiglie. La comunicazione  potrà essere effettuata accedendo al  sito dell’INPS con le credenziali SPID. Gli utilizzatori  possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso  il libretto di famiglia composto da titoli  di pagamento il cui valore nominale è fissato in  10 euro, destinati a compensare attività lavorative  di durata non superiore a un’ora. Il libretto può  essere finanziato dagli utilizzatori mediante versamento  tramite F24 – Elide con causale LIFA,  oppure tramite il sito dell’ente tramite il portale  dei pagamenti. Ogni mese la famiglia utilizzatrice  è tenuta a comunicare all’INPS le ore usufruite  e il codice fiscale dell’utilizzatore. L’ente,  entro il 15 del mese successivo, provvede al pagamento  delle prestazioni per un corrispettivo  pari a 8 euro l’ora. Infatti la famiglia a fronte del  pagamento dei 10 euro, corrisponderà la somma  pari a 8 euro netti al lavoratore occasionale.  I 2 euro di differenza sono trattenuti dall’ente ai  fini assicurativi, contributivi e gestionali.  **Lavoro domestico: versamento contributi**  **INPS per datori di lavoro domestico •** Termine per il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a carico della colf o badante in relazione al III°  trimestre 2023.  È possibile provvedere al pagamento:  @ utilizzando i bollettini MAV inviati dall’INPS  (per chi ne avesse fatto richiesta in sede di iscrizione del rapporto di lavoro dipendente domestico);  @ tramite i soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (sportelli postali, tabaccherie con  il logo Servizi INPS, sportelli bancari Unicredit Spa, sito internet Unicredit Spa per  chi è titolare del servizio di banca online), fornendo il codice fiscale del datore di lavoro  e il codice rapporto di lavoro;  @ via internet (*www.inps.it*, Portale dei pagamenti  – Pagamento immediato Pago PA), su  apposito modello predisposto dall’INPS,  tramite carta di credito o debito, con prepagata  oppure con addebito in conto corrente.  L’importo proposto è calcolato in base ai dati forniti al momento dell’assunzione o successivamente  variati con apposita comunicazione; prima di confermarlo, si può chiedere la modifica degli elementi:  automaticamente viene rideterminato l’importo da versare.  Sul sito dell’INPS è anche disponibile un simulatore online per il calcolo dei contributi e una guida per il calcolo della tredicesima e delle ferie.  **Titolari di partita IVA: versamento imposte •**  Termine versamento 4^ rata di imposte risultanti dai Modelli REDDITI e IRAP 2023, sia per coloro che hanno versato la prima rata entro il 20 luglio, sia per  coloro che l’hanno versata al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Versamento tramite F24telematico. Gli interessi per le rate vanno versati a  parte con i seguenti codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi):  @ 1668 – Interessi pagamento dilazionato,  imposte erariali;  @ 3805 – Interessi pagamento dilazionato,  tributi regionali;  @ 3857 – Interessi pagamento dilazionato,  tributi locali.  **Cedolare Secca titolari di partita IVA •** Versamento con F24 telematico della 4^ rata dell’imposta sostitutiva sui canoni locativi per i quali si è scelto di applicare la Cedolare Secca, dovuta dai titolari di partita IVA, sia per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio, sia per chi l’ha versata al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Si tratta della quarta rata del saldo 2022 e del primo acconto 2023. Gli interessi per le rate vanno versati a parte con il codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  **Titolari di partita IVA: IVA settembre •** Liquidazione  e versamento IVA di settembre 2023, senza maggiorazione, codice 6009 – sezione erario –  anno 2023.  **Titolari di partita IVA: IVA annuale •** Termine versamento  8^ di 9 rate del saldo IVA anno 2022, così come risulta dalla dichiarazione annuale IVA. Per ogni mese a partire da marzo, il contribuente deve applicare l’interesse dello 0,33% con versamento  con codice tributo 1668 – sezione erario – anno di imposta 2022.  L’imposta va versata con codice tributo  6099 – sezione erario – anno di imposta 2022.  **Titolari di partita IVA: RA di settembre •** Versamento  delle ritenute d’acconto operate a settembre  2023. Codice tributo 1040 – mese 09 – anno  2023 – sezione erario.  **Titolari partita IVA: Imposta di bollo e-fatture**  - Messa a disposizione elenchi A e B per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture emesse nel III trimestre 2023. L’elenco A contiene i documenti  dove il contribuente ha indicato la presenza dell’imposta di bollo. L’elenco B contiene i documenti, che secondo la natura dell’operazione dovrebbero  contenere l’imposta di bollo ma questa non è stata inserita in sede di predisposizione e invio del documento. I due elenchi sono visibili dal portale  “Fatture e corrispettivi”, a cui si accede con credenziali  AdE, SPID, CIE – Carta Identità Elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi.  **Titolari di partita IVA: Autofattura Elettronica**  **•** Termine invio al sistema SDI autofattura elettronica, relativa ai documenti di acquisto ricevuti, nel mese precedente, da soggetti esteri che non transitano nel nostro sistema SDI. Occorre utilizzare la codifica:  @ TD17: integrazione o autofattura per servizi dall’estero (residente UE o extra UE);  @ TD19: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;  @ TD19: integrazione per acquisti interni tramite Internet di beni da soggetti extra UE.  **versamento ritenute e contributi**  **•** Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, contestualmente alla quota a carico del datore di lavoro. Il versamento avviene mediante Modello F24, compilato con gli estremi del sostituto e gli estremi della matricola INPS del sostituto, in relazione al mese di settembre 2023.  **versamento contributi**  **eccedenti il minimale •** Termine versamento da parte di artigiani e commercianti della 4^ rata sia per i contribuenti che hanno iniziato il pagamento al 20 luglio, sia per i contribuenti che hanno iniziato il pagamento al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, dei contributi INPS dovuti quando il reddito  d’impresa supera il reddito minimale (cosiddetti contributi a percentuale).  L’importo va determinato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR. Il versamento  avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente, ed eventualmente un saldo (nel caso in cui quanto versato  in acconto non corrisponda al dovuto) nell’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.  Le scadenze sono le stesse previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Il versamento in scadenza è relativo al saldo 2022 e al primo acconto 2023.  Tale pagamento può essere rinviato di trenta giorni pagando una maggiorazione dello 0,40% e può anche  essere dilazionato in rate mensili da concludere entro il mese di novembre.  Queste le causali da indicare nel Modello F24:  @ AP e CP – Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente, artigiani e commercianti);  @ APR e CPR – Pagamento rateale contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente, artigiani e commercianti).  **Lavoratori autonomi: versamento contributi dovuti**  **dagli iscritti alla Gestione Separata INPS •**  Termine versamento della 4^ rata sia per i contribuenti  che hanno iniziato il pagamento al 20 luglio, sia per i contribuenti che hanno iniziato il pagamento al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. L’importo a titolo di saldo 2022 va determinato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR, applicando all’imponibile (rappresentato dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF) l’aliquota del 26,23%, se il professionista non ha un’altra tutela previdenziale obbligatoria, ovvero del 24%, se il professionista è già iscritto ad una gestione previdenziale obbligatoria o è titolare di pensione. Deve essere  versato anche il primo acconto per l’anno 2023, da calcolare sul 40% del reddito di lavoro autonomo relativo al 2022 e tenendo conto del massimale fissatoa 105.014 euro.  Queste le causali da indicare nel Modello F24:  @ P10 e P10R – Versamento (rispettivamente, non rateizzato e rateizzato) contributo INPS  dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati;  @ PXX e PXXR – Versamento (rispettivamente,  non rateizzato e rateizzato) contributo INPS  dei professionisti privi di altra copertura  previdenziale e non pensionati.  **Modello INTRASTAT mensile/**  **trimestrale •** Termine di presentazione Modello INTRASTAT mensile/trimestrale relativo al mese precedente o in alternativa al trimestre precedente, in relazione alle operazioni effettuate per cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti dei soggetti UE. Per i titolari di partita IVA la presentazione del Modello INTRASTAT mensile è obbligatoria solo per chi ha effettuato un ammontare di operazioni  superiori a € 50.000 nel mese precedente, relativamente e cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti  alla Comunità europea, in qualità di titolari di partita  IVA di uno Stato membro UE. Per i contribuenti che superano tale limite, l’adempimento potrà essere effettuato trimestralmente.  **Modello 730/2023 integrativo: presentazione**  Termine ultimo per integrare la presentazione del Modello 730/2023 relativo ai redditi 2022.  Ricordiamo che la trasmissione del Modello 730 all’Agenzia delle Entrate può avvenire in diversi  modi:  @ i possessori delle credenziali Fisconline o SPID, possono presentare il modello direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla propria area riservata, ove  sarà possibile consultare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata;  @ incaricare un centro CAF o patronato;  @ incaricare un professionista abilitato.  Pertanto, nel caso in cui il contribuente si trovi nella condizione di dover integrare la dichiarazione inizialmente  presentata, deve rivolgersi al soggetto  che ha provveduto al primo invio, e quindi CAF, patronato o professionista abilitato, o nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione a mezzo Fisconline o SPID, deve accedere nuovamente alla funzione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  **Versamento imposte NON titolari partita IVA**  **•** Termine versamento 5^ rata di imposte risultanti dal Modello REDDITI, per chi ha versato la prima  rata entro il 30 giugno; versamento 4^ rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Versamento tramite Modello  F24 telematico. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi):  @ 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali;  @ 3805 – Interessi pagamento dilazionato, tributi regionali;  @ 3857 – Interessi pagamento dilazionato, tributi locali.  **Definizione agevolata – pagamento delle somme**  **dovute •** Scadenza pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito presentazione della richiesta di definizione agevolata “Rottamazione Quater”. Per i contribuenti che hanno richiesto la rateazione delle somme, scadenza della 1^ rata. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo PagoPa allegato alla comunicazione delle somme dovute o in alternativa con richiesta espressa da parte del contribuente dell’addebito diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate-  Riscossione.  **Titolari di partita IVA: imposta di bollo e-fatture**  **•** Termine per modificare l’elenco B dei documenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle e-fatture ove il contribuente non ha  indicato la presenza dell’imposta di bollo, anche se la natura dell’operazione ne avrebbe richiesto  l’applicazione. Entro oggi il contribuente può modificare tale l’elenco, inserendo o eliminando eventuali documenti soggetti o no all’imposta di bollo.  **Titolari di partita IVA: presentazione Modello**  **770/2023 •** Termine invio telematico Modello 770. Il modello contiene indicazione delle ritenute operate  a titolo di acconto nell’anno di imposta 2022, nei confronti di professionisti, imprese e privati, e la relativa data di pagamento. Si fa presente che il  Modello 770 potrà essere inviato anche in maniera separata, e da diversi intermediari, nella parte riguardante le ritenute operate a titolo di acconto  nei confronti di professionisti, imprese e privati e le ritenute operate a titolo di sostituto di imposta per i lavoratori dipendenti sia fiscali che previdenziali.  **Titolari partita IVA: invio telematico Certificazione**  **Unica 2023 redditi 2022 •** Termine invio  telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica con i dati relativi ai redditi corrisposti nell’anno di imposta  2022 esclusivamente per i redditi da lavoro autonomo, redditi esenti e redditi che non sono destinati all’indicazione nelle dichiarazioni precompilate, e alle relative ritenute operate.  In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, con un massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta. Niente sanzione se l’errata certificazione viene ritrasmessa corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza.  Per gli invii errati e poi corretti con ritardo contenuto nei sessanta giorni, la sanzione di 100 euro per certificazione è ridotta a un terzo (33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro per anno e  sostituto d’imposta.  **Datori di lavoro: UNIEMENS •** Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di settembre, delle retribuzioni e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore. La mancata comunicazione entro i tempi determina un reato di evasione contributiva.  **Titolari di partita IVA: presentazione Modello 770 •** Termine invio telematico Modello 770. Il modello contiene  indicazione delle ritenute operate a titolo di acconto nell’anno di imposta 2022, nei confronti di professionisti,  imprese e privati, e la relativa data di pagamento. Si fa presente che il Modello 770 potrà essere inviato anche in maniera separata, e da diversi intermediari, nella parte riguardante le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti di professionisti, imprese e privati e le ritenute operate a titolo di sostituto di imposta per i lavoratori dipendenti sia fiscali che previdenziali. |